

**AL COMANDO di POLIZIA LOCALE  
VIMERCATE  
Ufficio contenzioso Codice della Strada**

**20871 VIMERCATE**

**Oggetto: Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 202 bis.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ codice fiscale(\_\_\_\_\_)  
dichiara di aver ricevuto la notifica e/o la contestazione del/i verbale/i di accertamento di  
violazione del Codice della Strada:

- in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la violazione dell'art. \_\_\_\_\_  
per il quale è previsto il pagamento di Euro \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la violazione dell'art. \_\_\_\_\_  
per il quale è previsto il pagamento di Euro \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la violazione dell'art. \_\_\_\_\_  
per il quale è previsto il pagamento di Euro \_\_\_\_\_;

redatto/i dal Comando di Polizia Locale, per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_, se  
trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale.

Tanto premesso, ai sensi dell'art 202 *bis* del codice della strada, come introdotto dalla legge 29  
luglio 2010, n. 120, il/la sottoscritto/a

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  
e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trovarsi  
in condizioni economiche disagiate, e, pertanto,

**CHIEDE**

la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n. \_\_\_\_\_ rate mensili.

Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell'art. 202 *bis* del codice della strada,  
secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di rateazione chi è titolare di un  
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima  
dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16.

Alla presente allega copia di un documento di identità in corso di validità ed allega altresì  
(barrare la casella che interessa):

- copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della  
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalla legge;

## **AVVERTENZA**

Ai sensi del predetto art. 202 *bis*, comma 2, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di €10.628,16 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ricorrendo questo caso, allega alla presente anche (barrare la casella che interessa):

- copia/e autentica/autentiche della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il suo nucleo familiare;
- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche;

In conformità a quanto previsto dall'art. 202 *bis*, comma 5, del codice della strada, il sottoscritto è consapevole che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 *bis* del codice della strada.

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente istanza.

**Data**

**Firma del richiedente**

.....

**Per eventuali comunicazioni a me dirette:**

Indirizzo di residenza.....

Telefono fisso e/o cellulare .....

Indirizzo posta elettronica .....

*Il Comune di Vimercate, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali saranno gestiti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori informazioni sulle finalità del trattamento e l'esercizio dei suoi diritti la invitiamo a consultare l'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy>*

**Sul retro è riportato il testo integrale dell'art.202-bis CdS**

**Articolo 202 bis del codice della strada.**  
**Rateazione delle sanzioni pecuniarie.**

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.  
Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.  
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.